

# Sulla progettata riforma della Costituzione (Titolo IV)

## SOMMARIO

1. LE “RAGIONI DELLA RIFORMA”. – 2. CONTRADDIZIONI E LACUNE DELLA PROPOSTA “SEPARAZIONE DELLE CARRIERE”. – 3. CADUTA LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, CADE ANCHE LA PROGETTATA DIVISIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. – 4. AUTOCONFESSIONE DEL PROGETTATO INQUADRAMENTO DEL PUBBLICO MINISTERO COME “UFFICIO”. – 5. ATTENTATI DELLA MAGGIORANZA PARLAMENTARE ALL’INDIPENDENZA DEI PUBBLICI MINISTERI. – 6. ATTENTATI DEL POTERE ESECUTIVO ALL’INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO. – 7. L’INAPPELLABILITÀ DELLE PRONUNCE DI PROSCIoglimento GIÀ ‘CASSATA’ DALLA CORTE COSTITUZIONALE.

## 1

### LE “RAGIONI DELLA RIFORMA”

Le “ragioni della riforma”, secondo la relazione al disegno di legge, sono due.

a) La prima ragione andrebbe cercata nella trasformazione del sistema politico da “consensuale” a “competitivo e bipolare” con “novità in termini di garanzie”: quelle previste dalle leggi e dalla Costituzione nel sistema consensuale, alle quali si aggiungerebbe – nel sistema attuale: competitivo e bipolare – il “rigido controllo politico delle minoranze”. Quale sia la portata di queste “novità” è un mistero; in ogni caso, quella “trasformazione del sistema politico” è una favola degna di un cattivo politologo prestato al giornalismo.

Chi afferma che in passato il sistema fosse “consensuale” dimentica le battaglie - dentro e fuori il Parlamento - che hanno lacerato il nostro Paese dal ‘48 al ‘53: l’anno della sconfitta delle forze politiche che patrocinavano la c.d. legge truffa; dal 1953 al 1960: quando il tentativo di Tambroni di formare un governo appoggiato dal MSI sfociò nelle sanguinose rivolte di Genova e Reggio Emilia, e nella conseguente rinuncia di Tambroni; successivamente, quando si formarono i governi di centro sinistra, con l’appoggio del PSI, ma osteggiati dal PCI, si assistette a battaglie, dentro e fuori il Parlamento, che sfociarono nella caduta di quei governi, e nel tentativo - nel 1973 - di formare un governo con l’astensione del PCI, che franò con il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro, artefice di quel tentativo. Seguirono i governi del c.d. CAF, avversati dal PCI e dai sindacati, che crollarono con i processi contro i dirigenti di primo piano, a cominciare da Craxi (rifugiatosi all’estero), Forlani, De Michelis, Martelli, Cirino Pomicino, Altissimo, Giorgio La Malfa e via elencando. Qui finisce la favola del sistema “consociativo” contrapposto al sistema “bipolare e competitivo”, con le misteriose conseguenze in termini di garanzie.

b) La seconda ragione della riforma è schiettamente giuridica: l’introduzione del c.d. giusto processo, incarnato dalla regola secondo cui “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, davanti a un giudice terzo e imparziale” (art. 111 Cost.). Secondo la Relazione, il corollario di questa regola sarebbe “la separazione dell’ordine dei giudici e dell’ufficio del pubblico ministero”.

## 2

Siamo nel cuore della progettata riforma “epocale”: grande, però, è il numero delle contraddizioni e delle lacune che colpiscono a morte questo “cuore”.

Iniziamo dalle contraddizioni.

a) Si legge a pag. 6 della Relazione al disegno di legge che “criterio regolatore della riforma del titolo IV è il riconoscimento della diversità delle funzioni giudiziarie” - giudicante e requirente - che renderebbe “conseguente la separazione delle carriere dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero”. Quale la base di questa “conseguenza”?

Nel mostrarla, la Relazione cade in una prima manifesta contraddizione. Cita “i lavori della Commissione bicamerale”, che tuttavia, lungi dal deporre nel senso che “separazione delle funzioni” e “separazione delle carriere” sarebbero state legate a filo doppio dai commissari, indicano invece che emersero due orientamenti antitetici: il primo a sostegno della separazione delle sole funzioni; il secondo a sostegno della separazione anche delle carriere.

Lasciamo parlare la Relazione (p. 7): “si affermò tra i rappresentanti di forze politiche diverse l’idea di separare le funzioni dei giudici e dei pubblici ministeri (senatore Pellegrino e senatore Folena del Gruppo della Sinistra democratica-l’Ulivo; senatore Lioero della Federazione cristiano democratica-CCD)”; “in alcuni casi, di separare anche le loro carriere (Senatore Pera e onorevole Parenti, del gruppo di Forza Italia)”. Morale: i lavori della Commissione bicamerale contraddicono apertamente l’assunto della Relazione, perché i rappresentanti del centro-sinistra erano per la separazione delle sole funzioni, mentre era solo il centro destra (Pera e Parenti di Forza Italia) a caldeggiare la separazione anche delle carriere!

b) Ancora più vistosa è la contraddizione della Relazione che, chiamando in soccorso i lavori della Commissione Bicamerale, cade nella botola aperta da una enorme lacuna: il silenzio su quel che avevano previsto tutti i commissari al termine dei loro lavori.

Dal testo della Commissione emerge infatti non già la separazione delle carriere di magistrati e pubblici ministeri, bensì, all’opposto, la fungibilità delle loro carriere.

Il comma 2° dell’art 124 stabiliva che “tutti i magistrati esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio Superiore della Magistratura ordinaria li assegna all’esercizio delle funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa valutazione di idoneità”; il successivo comma 3° prevedeva poi il “passaggio” dall’esercizio delle funzioni giudicanti alle funzioni di pubblico ministero, e viceversa, a seguito “di un (nuovo) concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge”. Altro che separazione delle carriere!

c) Non finiscono le contraddizioni. La Relazione cita anche - a pag. 8 - la Raccomandazione REC(2009) 19 del Consiglio d’Europa, adottata il 6 ottobre 2000. Citazione sfortunata, perché il contenuto della raccomandazione è identico a quello dell’art. 124 della Commissione Bicamerale. Lì si parlava di “passaggio” dall’esercizio delle funzioni giudicanti a quelle di pubblico ministero, e viceversa; nel testo della Raccomandazione del Consiglio d’Europa - sotto il paragrafo riservato ai “Rapporti fra il pubblico ministero e i giudici”, al n. 18 - si parla della necessità di “favorire la creazione di ‘passerelle’ fra le due funzioni al fine di consentire a un membro dell’ufficio del Pubblico ministero, nel corso della sua carriera, di divenire giudice, e viceversa”; e la Raccomandazione spiega anche il perché - in termini di sostanza e di garanzie - “della possibilità di ‘passerelle’ fra le funzioni di giudice e quelle di Pubblico Ministero”; ragioni di sostanza: “la constatazione della complementarietà dei mandati degli uni e degli altri”, e ragioni di garanzie: “la similitudine delle garanzie che devono essere offerte in termini di qualifica, di competenza e di statuto”.

### 3

Crollate le basi della progettata e auspicata “separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri”, cade conseguentemente la proposta divisione del Consiglio

CADUTA LA “SEPARAZIONE  
DELLE CARRIERE”, CADE ANCHE  
LA PROGETTATA DIVISIONE DEL  
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA  
MAGISTRATURA

## 4

AUTOCONFUTAZIONE DEL  
PROGETTATO INQUADRAMENTO  
DEL PUBBLICO MINISTERO COME  
“UFFICIO”

Superiore della Magistratura in due organismi diversi: il consiglio Superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente (art. 5-7 del disegno di legge).

Si autoconfuta anche la proposta di considerare il pubblico ministero come un “ufficio” (art. 4 del disegno di legge).

a) Come si è visto, sia il testo della Commissione bicamerale, sia quello della Raccomandazione del Consiglio d’Europa parlano di “passaggio” e di “passerella”, riferendosi esplicitamente la “Raccomandazione” ai “membri” dell’ “Ufficio”, e prevedendo il testo della “Commissione bicamerale”, al comma 2 dell’art. 124, che dopo il triennio iniziale il Consiglio Superiore della Magistratura provvede ad assegnare all’esercizio della funzione giudicante ovvero requirente “previa valutazione dell’idoneità” – ovviamente del singolo, non dell’ufficio; e disponendo poi, al comma 3, che il “passaggio” tra l’esercizio delle funzioni giudicanti e quello del pubblico ministero, e viceversa, può avvenire solo a seguito di “concorso”, ovviamente da parte di una singola persona, non di un ufficio.

b) L’idea di considerare il pubblico ministero come un “ufficio”, eliminando (scrive la Relazione a p. 8) “le concezioni e prassi soggettivistiche dei membri dell’ufficio”, è ulteriormente contraddetta dall’incauto riferimento della Relazione (p. 8) alla “dimensione “sovranzionale” dei fenomeni criminali, che avrebbe favorito, “specialmente nell’ambito dell’Unione europea”, rapporti tra uffici del Pubblico Ministero, e non tra membri degli Uffici.

È una tesi frontalmente smentita dalla citata Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Sotto la rubrica “Cooperazione internazionale”, si specifica infatti - via via - che “devono essere favoriti i contatti fra i membri dell’Ufficio del Pubblico ministero “ (n. 37); che debbono essere prese “misure” al fine di favorire i contatti diretti fra i membri dell’ufficio del Pubblico Ministero nell’ambito della cooperazione internazionale” (n. 38), e tra queste misure la Raccomandazione segnala l’esigenza di formare e specificare “una lista di contatti e di indirizzi indicando i nomi degli interlocutori competenti nelle varie Procure nonché della loro specializzazione”, e altresì l’esigenza di “favorire la specializzazione di alcuni membri dell’Ufficio del Pubblico ministero nel settore della cooperazione internazionale” (n. 39).

Altro che sostituzione degli “Uffici” del Pubblico Ministero al posto dei singoli “membri” degli Uffici!

## 5

ATTENTATI DELLA  
MAGGIORANZA PARLAMENTARE  
ALL’INDIPENDENZA DEI PUBBLICI  
MINISTERI

Se ci si interroga sulle ragioni dell’insistenza - contraddetta da tutti i documenti citati nella relazione - nel patrocinare la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministri, e l’annullamento del ruolo dei singoli pubblici ministri all’interno di un indifferenziato ufficio, tutto parla nel senso dell’aspirazione a controllare l’operato degli uffici dei pubblici ministri, minandone innanzitutto l’indipendenza dal potere legislativo, cioè dalla maggioranza parlamentare in un dato momento storico.

a) L’attentato all’indipendenza dalla maggioranza parlamentare proviene da due mutamenti davvero “epocali”:

i) dalla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura requirente che, per metà, sarebbe di nomina della maggioranza del Parlamento: il che comporta che la vita di tutte le Procure è alla mercé dei gruppi di maggioranza nel Parlamento, che, attraverso i loro rappresentanti designati nel Consiglio Superiore della Magistratura requirente,

possono guidarne le sorti, tra l'altro con nomine e trasferimenti;

ii) in secondo luogo, l'attentato all'indipendenza dalla maggioranza parlamentare è il portato della cancellazione dell'obbligatorietà dell'azione penale, il cui esercizio - secondo la proposta - sarebbe sottoposto ai "criteri stabiliti dalla legge".

b) Prima di dare una voce e un volto a questi sibillini criteri, è bene ricordare quali sono i beni garantiti dall'obbligatorietà dell'azione penale.

Facciamo parlare la Corte Costituzionale. Già nel 1979 (Corte cost. n. 84) la Corte affermava limpidamente che erano due i fondamentali beni garantiti dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: "da un lato, l'indipendenza del p.m. nell'esercizio della propria funzione, e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge". Gli stessi principi sono stati ribaditi dalla Corte nella sentenza n. 88 del 1991, che suona così: "Il principio di legalità, che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità del procedere; e questa, in un sistema come il nostro fondato sul principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardato che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale...; il principio di obbligatorietà è, dunque, punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo".

Non diverso è il punto di vista della dottrina più autorevole. Scrive infatti Zanon nel bel libro del 2002 su "Diritto costituzionale dell'ordine giudiziario", citando le due sentenze della Corte poc'anzi ricordate: "Indipendenza funzionale del p.m., legalità del procedimento di repressione dei reati, e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale sono i tre principi garantiti dall'art. 112 Cost." (p. 154), tre principi basilari del sistema costituzionale il cui venir meno - aveva insegnato la Corte Costituzionale nel 1991 - ne altererebbe l'assetto complessivo.

c) Questo assetto verrebbe palesemente alterato se l'art. 112 venisse modificato, come vuole il progetto, stabilendo che "l'ufficio del pubblico ministero ha" sì "l'obbligo di esercitare l'azione penale", ma "secondo i criteri stabiliti dalla legge" - cioè dalla maggioranza parlamentare.

Sarebbe ingiusto rimproverare la Relazione di aver taciuto del tutto su quali siano questi "criteri". Si legge infatti a p. 13 che "particolari esigenze storiche, sociali o economiche possono indurre il legislatore a fissare criteri in forza dei quali, ad esempio, debba essere data prioritaria trattazione ad indagini concernenti determinati reati, fermo restando l'obbligo, esaurite queste, di curare anche le indagini relative ad altre fattispecie penalmente rilevanti".

Cosa sono, però, queste "particolari esigenze storiche, sociali o economiche" che dovrebbero guidare il legislatore nel fissare i criteri di priorità del perseguimento dei reati?

Vi è oggi - e per molto tempo ancora - un'endemica crisi economico-sociale ed etica che spinge frazioni dei più diversi ceti sociali lungo la strada della illegalità penale.

Qualche esempio a campione:

- furti, rapine, estorsioni, truffe, e via elencando gli altri delitti contro il patrimonio;
- reati societari di vecchio e nuovo conio; fallimenti intrisi di bancarotte; usura; riciclaggio; contraffazione di merci, medicinali e segni distintivi;
- falsità in atti pubblici e in scritture private;
- delitti contro la pubblica amministrazione, a cominciare dalla corruzione e dalla concussione, e contro l'amministrazione della giustizia, a cominciare dalla calunnia e dalla falsa testimonianza.

Oggi, d'altra parte, vi è anche una crisi etico-sociale che si manifesta in patologie crescenti - come i maltrattamenti in famiglia, le violenze carnali e gli abusi sessuali, dentro e fuori le famiglie, gli atti persecutori (il c.d. *stalking*), le lesioni personali e, purtroppo, i non pochi omicidi commessi da ex conviventi o ex coniugi.

Per non parlare di quelle patologie storiche, sociali ed economiche incarnate dalle più diverse associazioni di tipo mafioso, che si radicano nel territorio, sempre più spesso nel Nord, seminando non solo paura e violenza, ma infiltrandosi nel tessuto economico ai danni della concorrenza delle imprese “pulite”, coinvolgendo - come si sa - tanti esponenti politici, non solo nel Sud.

Senza dire, poi, dei reati ambientali: la moderna piaga che attraversa l'intero Paese, con il sotterramento di rifiuti pericolosi che rendono invivibili interi quartieri (si pensi a Santa Giulia a Milano), con il traffico di rifiuti pericolosi dal Nord al Sud e viceversa, con i residui di amianto che provocano terribili malattie cancerose che esplodono improvvisamente o che restano latenti per anni e anni, condannando bambini, giovani e adulti a sicura morte! E senza dire, ancora, dell'intera gamma dei reati in materia di stupefacenti, che vedono come protagoniste le associazioni criminali su scala planetaria.

Stando così le cose, se quei criteri di priorità dovessero essere fissati nelle leggi approvate dalla maggioranza parlamentare, come dice la Relazione, guardando alle “particolari esigenze storiche, sociali o economiche”, quei criteri dovrebbero ricomprendere l'intero sistema penale: tutti i più importanti e più frequenti delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali sarebbero tutti “prioritari”.

d) Un codicillo comico: la Relazione dice, come si ricorderà, che “esaurita la trattazione” dei reati prioritari “fino al loro esaurimento”- cioè fino (di regola) al giudizio in Cassazione – resterebbe “fermo l'obbligo di curare le altre fattispecie penalmente rilevanti”. La comicità di questa asserzione sgorga, irridente, dalla constatazione che le altre fattispecie, non prioritarie, sarebbero tutte belle e morte per prescrizione da molto tempo, e il pubblico ministero avrebbe solo da aprire e chiudere il fascicolo, apponendovi il timbro: “non doversi procedere per intervenuta prescrizione”! Va da sé che l'attuale (o il futuro) Guardasigilli, preoccupato di questa sicura morte per prescrizione, potrebbe senz'altro proporre, contestualmente alla riforma della Costituzione, una riforma – davvero epocale – della disciplina della prescrizione, ritornando alla normativa precedente alla ex Cirielli. Potrebbe: alzi la mano chi crede a questa rivoluzionaria eventualità.

e) Nessuno può chiudere gli occhi di fronte all'intasamento dei sistemi processuali, ma uno sguardo anche superficiale all'esperienza degli altri Paesi che, come l'Italia, conoscono da sempre il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale – come Germania, Spagna e Portogallo – , mostra che la strada da percorrere è quella di riservare una disciplina alternativa ai soli reati bagatellari, da trattare con l'imposizione di oneri e ordini all'imputato, il cui contenuto – ad esempio in Germania – è cresciuto via via nel tempo, soprattutto dopo l'unificazione .

Il § 153 a del codice di procedura penale tedesco, dopo l'ultima riforma del 1993, prevede che “con l'autorizzazione del giudice competente per l'apertura del procedimento ed il consenso dell'imputato, il pubblico ministero può astenersi provvisoriamente dall'esercizio dell'azione penale e contemporaneamente impartire all'indiziato oneri ed ordini quando essi risultano idonei a far venir meno l'interesse pubblico al perseguimento penale e la gravità della colpevolezza non è di ostacolo. In funzione di oneri e ordini è possibile prescrivere in particolare: 1) di fornire un determinato contributo per i danni causati dal fatto; 2) di pagare una somma di denaro a favore di una istituzione di pubblica utilità o della Cassa dello Stato; 3) di fornire una prestazione di pubblica utilità; 4) di ottemperare all'obbligo degli alimenti per un ammontare determinato; 5) di adoperarsi seriamente per raggiungere una composizione con l'offeso e con ciò risarcire interamente o per una parte prevalente il danno; 6) di partecipare ai corsi di educazione (previsti) dalla legge sulla circolazione stradale”.

## 6 ATTENTATI DEL POTERE ESECUTIVO ALL'INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO

La materia è troppo nota: Paliero l'ha indagata a fondo<sup>1</sup>; e per gli altri Paesi europei sono molteplici le trattazioni italiane, da ultimo da parte di Luparia<sup>2</sup>.

E' superfluo aggiungere che la nostra "riforma epocale" ignora queste vie d'uscita per la microcriminalità: non è alle viste una qualsivoglia proposta, congiunta alla "riforma epocale", che si muova in queste direzioni. L'unica preoccupazione dell'attuale maggioranza parlamentare - quella che dovrebbe fissare i "criteri di priorità" - è ben altra, come si sa: accorciare ulteriormente (con la c.d. prescrizione breve) i termini della prescrizione, mandando al macero migliaia e migliaia di reati.

Garantire l'indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo era l'altra faccia delle garanzie assicurate dalla Costituzione a tutela dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale, e lo strumento-principe di questa garanzia era la sottoposizione della polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria: stabilisce infatti l'art. 109 Cost. che "l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria".

Gli autori del nuovo codice di procedura penale non si sono allontanati dal dettato costituzionale: la direttiva n. 29 della legge-delega ripropone esattamente il dettato dell'art. 109 della Costituzione, e le norme del codice di procedura penale (art. 55 ss.), in attuazione della delega, non fanno altro che concretizzare quel che la legge delega imponeva: la polizia giudiziaria può svolgere attività investigativa "preventiva", ma per il resto è sottoposta alle istruzioni e alle direttive del pubblico ministero, né - a mia scienza - gli autori del codice di procedura penale hanno mai avuto ripensamenti: non hanno mai proposto, in scritti successivi, di modificare questo assetto normativo.

È quel che invece si propone la "riforma epocale" della Costituzione con una (ri) formulazione anodina dell'art. 109: "il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge". Che cosa cambia? In apparenza, nulla: "le modalità stabilite dalla legge" sono già previste dal codice di procedura penale. Ma l'intenzione dell'autore della riforma della Costituzione è altra: pensa a un'altra legge il cui contenuto traspare dalla Relazione, a p. 12, dove si afferma che il pubblico ministero non dispone più direttamente della polizia giudiziaria, e - come specifica il codice di procedura penale - non è più il pubblico ministero a imporre "compiti" alla polizia giudiziaria (art. 59 comma 3 c.p.p.), che deve "svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria" (art. 55 comma 2 c.p.p.). Si vuol rovesciare questo assetto: si ha l'intenzione di far dire alla (nuova) legge che le investigazioni sono di esclusiva competenza della polizia giudiziaria, che dipende gerarchicamente dal potere esecutivo, mentre "all'ufficio del pubblico ministero sono riservate le attività di carattere processuale relative alla valutazione dei risultati dell'indagine".

E se la polizia non indaga? Privando l'autorità giudiziaria del potere di impartire compiti d'indagine in questa o in quella direzione, si lasciano le indagini in balia delle scelte politiche dell'esecutivo, dal quale - ripetiamo - la polizia giudiziaria dipende gerarchicamente: scelte che possono tradursi nell'astensione dalle investigazioni contro Tizio o Caio, nel mancato perseguimento di certi reati, o, all'opposto, nel perseguimento di supposti reati di nemici politici.

Che fine fa l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale? Che fine fa l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo? "La Magistratura non può esser autonoma se le si toglie la direzione delle indagini"! È quel che ha quasi gridato il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, nell'aula bunker di Palermo, in un faccia a faccia con il Ministro della Giustizia"(ANSA, 23 maggio 2011, h. 14,15).

1. "Minima non curat praetor". *Ipertrafia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, 1985; da ultimo, AMODIO, BAROSIO, CORDERO, LETTIERI, RUGGIERI, nelle opere citate da LUPARIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo*, in *Giur. It.*, 2002, p. 1755.

2. LUPARIA, *op.cit.*, p.1755-1756.

## 7

### L'INAPPELLABILITÀ DELLE PRONUNCE DI PROSCIoglIMENTO GIÀ 'CASSATA' DALLA CORTE COSTITUZIONALE

La progettata riforma costituzionale ripropone la c. d. legge Pecorella (l. 20 febbraio 2006, n. 46), con gli stessi argomenti che la Corte Costituzionale aveva censurato per la loro molteplice infondatezza. L'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, secondo la Relazione, sarebbe il risultato di un "equilibrio raggiunto assicurando al cittadino – già prosciolto da un giudice di primo grado a seguito di un regolare processo – che non potrà, salve eccezioni, essere sottoposto ad un giudizio d'appello in ordine alle stesse condotte; perseguire ancora l'ipotesi accusatoria, pur dopo che questa non ha trovato conferma processuale, farebbe infatti perdere all'azione pubblica i tratti della doverosa ricerca della verità e rischierebbe di farle assumere le vesti di un atteggiamento persecutorio".

La musica è la stessa suonata nella motivazione della c.d. legge Pecorella, che la Corte Costituzionale aveva bollato sottolineando che "l'iniziativa del pubblico ministero volta alla verifica dei possibili (ed eventualmente anche evidenti) errori commessi dal primo giudice, nel negare la responsabilità dell'imputato, non può qualificarsi, in sé, 'persecutoria'; essa ha, infatti, come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e – tramite quest'ultima – l'effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme incriminatrici"<sup>3</sup>.

---

3. Corte Cost. 6 febbraio 2007, n. 26 in *Giur. Cost.*, 2007, p. 235.